



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI SARDEGNA

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LA ROCCA	GIOVANNI	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	CHECCHI	MARIO	Giudice
<input type="checkbox"/>	BORELLI	MICHELE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1278/2010  
depositato il 24/12/2010

- avverso la sentenza n. 86/2010 Sez.1 emessa dalla Commissione Tributaria  
Provinciale di NUORO  
contro:

**difeso da:**  
MELE ANTONIO  
VIA LA MADDALENA 18 08100 NUORO

**proposto dall'appellante:**  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NUORO

**Atti impugnati:**  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 074200900042629 30 IVA + IRAP 2005

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 1278/2010

UDIENZA DEL

16/05/2017 ore 09:00

N°

923/17/Sez.5

PRONUNCIATA IL:

16.05.17

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

06/07/17

Il Segretario

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello avverso la sentenza n. 86/01/10 della Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro che aveva accolto il ricorso avverso la cartella emessa a seguito controllo automatizzato dal quale era emerso un versamento tardivo dell'IVA sul quale era stata applicata la sanzione del 30%.

La ricorrente aveva motivato il ricorso deducendo di aver versato l'IVA avvalendosi della proroga concessa con DPCM 26.7.2005 mediante versamenti frazionati, in parte entro il termine breve di trenta giorni (sui quali aveva applicato la sanzione del 3,75%) e per il resto entro il termine lungo (oltre i trenta giorni ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione con sanzione del 6%).

L'Agenzia aveva chiesto, invece, il rigetto del ricorso sostenendo che l'istituto del ravvedimento non consentiva il pagamento frazionato cosicchè il beneficio non poteva considerarsi perfezionato e doveva essere applicata la sanzione del 30%.

La sentenza impugnata aveva accolto il ricorso, compensando le spese di giudizio, richiamando, quanto alla motivazione, la circolare ministeriale n. 180/E del 10.7.1998 che non aveva previsto che tutte le incombenze dovessero avvenire nello stesso giorno ma soltanto entro lo stesso limite temporale.

L'Agenzia ha proposto appello lamentando la falsa interpretazione e applicazione della legge in quanto l'art. 13 comma 2 del D.lgs. n. 472/1997, richiedendo che il pagamento delle sanzioni dovesse avvenire contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo, smentiva le conclusioni cui era giunto il giudice di prime cure e ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto del ricorso e la condanna della contribuente al pagamento delle spese per i due gradi del giudizio.

Si è costituita la contribuente che ha resistito e ha proposto appello incidentale quanto alla compensazione delle spese.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e deve essere rigettato.

A seguito della circolare del 1998 si era dubitato che il contribuente potesse godere della riduzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 472/1997 anche nell'ipotesi in cui eseguisse, seppur in modo frazionato ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, tutte le incombenze necessarie per il perfezionamento del ravvedimento (versamento di imposta, o parte di essa, con relativi interessi e sanzioni calcolati in misura congrua).

Per dirimere il dubbio, la Risoluzione 23.6.2011, n. 67/E ha preliminarmente operato una distinzione tra "rateazione delle somme da ravvedimento" e "ravvedimento parziale", escludendo che si possa ritenere il ravvedimento della violazione comunque perfezionato con il versamento della cosiddetta "prima rata" di quanto complessivamente dovuto a titolo di imposta, interessi e sanzioni entro il termine ultimo previsto e che si possa beneficiare della riduzione delle sanzioni anche per i versamenti successivi, effettuati oltre tale termine.

Allo stesso modo, la risoluzione ha escluso che, in caso di controllo fiscale attivato tra un versamento e l'altro, il contribuente possa invocare l'avvenuta definizione integrale della violazione per effetto del versamento della "prima rata".

Relativamente al diverso caso in cui vengano corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla frazione di debito versato tardivamente, sempre che non siano intervenuti controlli fiscali e non sia scaduto il termine previsto per il ravvedimento stesso, il documento di prassi ha chiarito come sia più opportuno parlare di ravvedimento "parziale" di quanto originariamente e complessivamente dovuto e che tale possibilità non sia preclusa.

La stessa Risoluzione sottolinea che *“il limite all’effettuazione di tali ravvedimenti scaglionati è rappresentato dall’intervento di controlli fiscali nei confronti del contribuente ovvero dallo scadere del termine per il ravvedimento; in tali circostanze, l’omesso versamento della parte di debito che residua”* non può beneficiare delle riduzioni delle sanzioni previste dal citato articolo 13 che, invece, andranno irrogate dagli Uffici, secondo le regole ordinarie.

E’ possibile usufruire dei benefici riconosciuti dal ravvedimento operoso, quindi, anche quando la violazione commessa viene regolarizzata in modo frazionato. Se però intervengono controlli fiscali nei confronti del contribuente o scade il termine per il ravvedimento, per la parte di debito residuo non spetta la riduzione delle sanzioni.

Nel caso di specie il contribuente ha effettuato il versamento integrale del dovuto nella forma frazionata, consentita dalla stessa Agenzia con la citata Risoluzione, nel termine massimo consentito e in assenza di controlli, intervenuti successivamente, e calcolando congruamente sanzioni e interessi.

La decisione appellata risulta, quindi, corretta e con forme alla stessa prassi dell’Agenzia delle Entrate.

Deve essere rigettato l’appello incidentale in quanto all’epoca della sentenza impugnata la questione poteva ancora considerarsi dubbia e la compensazione delle spese era giustificata.

L’appellante, che ha insistito nell’appello anche dopo il chiarimento dell’Ufficio, deve essere condannata alle spese relative al presente grado di giudizio liquidate come in dispositivo.


P.Q.M.

rigetta gli appelli;

condanna l’Appellante al pagamento a favore dell’appellata a titolo di spese per il presente grado di giudizio la somma di                      oltre iva e cp..

Cagliari 16.5.2014

IL PRESIDENTE ESTENSORE

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.